

## Brevi cenni in materia di: Assicurazione

Nell'esercizio dell'impresa la valutazione dei rischi connessi all'attività aziendale e la loro assicurazione permette all'imprenditore di concentrarsi sullo sviluppo del business.

Nel diritto italiano il contratto di assicurazione è previsto quale fattispecie tipica espressamente normata in seno al Codice Civile.

L'art. 1882 c.c. definisce il contratto di assicurazione quello con il quale *“l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno da esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana”*.

La forma richiesta dalla legge è quella scritta *ad probationem*, con obbligo dell'assicuratore a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

Essendo il contratto diretto alla copertura di un rischio quest'ultimo costituisce l'elemento imprescindibile necessario per la valida stipula del contratto, altrimenti affetto da nullità.

Nel caso in cui il rischio assicurato cessi di esistere successivamente alla stipula, il contratto si scioglie. Resta, tuttavia, fermo il pagamento dei premi dovuti dal contraente fino al termine del periodo di assicurazione in corso in cui è avvenuta la comunicazione di cessazione del rischio all'assicuratore o comunque fino al momento in cui l'assicuratore non ne abbia avuto altrimenti conoscenza.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio. L'assicuratore può quindi recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha altrimenti conosciuto dell'aggravamento del rischio. Il recesso esercitato ha effetto immediato se l'aggravamento è di tale portata che l'assicuratore non si sarebbe determinato alla stipula; ha effetto decorsi quindici giorni se il rischio avrebbe determinato l'assicuratore a richiedere un premio maggiore. Differenti sono gli obblighi dell'assicuratore nel caso di sinistro occorso nell'intervallo di tempo fino all'efficacia del recesso: l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

L'assicurazione ex art. 1899 c.c. ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto sino alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata prevista.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave, ma resta obbligato per il sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato debba rispondere quale civilmente responsabile.

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio previsto in polizza o della prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui

*Testo non ufficiale a cura dello Studio Legale Associato Calleri Noviello & Morazzoni Sangalli*

*via Leopardi, 14 - 20123 Milano*

*P. IVA: 05540340964 C.F.: 05540340964*

*Tel. 02.48195488 Fax 02.48008011*

*www.avvocati-sl.it*

dovuto (art. 1901 c.c.). Se tuttavia alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza.

I professionisti dello Studio Legale Associato hanno seguito, in via stragiudiziale o innanzi le competenti Autorità giudiziarie, numerose controversie concernenti anche rapporti assicurativi.